



CONSERVATORIO DI MILANO

Milano, 20 settembre 2024

IL DIRETTORE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano, approvato con D.D.G. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 10 del 20 gennaio 2011, in conformità con il D.P.R 8 luglio 2005, n. 212, ed adottato dal Conservatorio con Decreto Direttoriale del 31 gennaio 2011 (prot. n. 371) a seguito di delibera del Consiglio Accademico del 13 gennaio 2011;

VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2024, n. 470, recante "Decreto di definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)"; VISTO in particolare l'art. 5, comma 3 del predetto decreto ministeriale, il quale prevede che la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca debba contenere "altresì la proposta di adeguamento del regolamento didattico generale al presente decreto";

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare il regolamento didattico inserendo un articolo dedicato al dottorato di ricerca, in adempimento alle disposizioni di cui agli articoli 7 commi 8 e 12; 8, comma 2; 11, commi 1 e 8 del decreto ministeriale 21 febbraio 2024, n. 470;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, prot. DGSINFS n. 9166 del 13.05.2024, recante "Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470 - Dottorati di ricerca AFAM - Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni", con la quale sono state fornite indicazioni relative all'adeguamento dei regolamenti didattici;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 22 del 15 maggio 2024;

VISTO il parere favorevole del CNAM, delibera n 68, reso nell'adunanza del 29 maggio 2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 988 del 3 luglio 2024, ove si dispone:

- l'approvazione della modifica del Regolamento didattico, disposta con delibera del Consiglio Accademico n. 22 del 15 maggio 2024, con esclusivo riferimento all'introduzione dell'articolo dedicato ai dottorati di ricerca;
- Il Regolamento didattico modificato deve essere adottato con decreto del Direttore e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art.10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212;

DECRETA

la modifica del Regolamento didattico - a suo tempo approvato con D.D.G. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 10 del 20 gennaio 2011 - con l'introduzione dell'articolo 20 "Dottorati di ricerca" e conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Segue il testo del Regolamento didattico, testè integrato dell'articolo 20 "Dottorati di Ricerca", nella versione i vigore dalla data del presente decreto:

REGOLAMENTO DIDATTICO

Parte I - Generalità e definizioni

Art. 1 - Generalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Organismi responsabili delle strutture didattiche

Parte II - Autonomia didattica

Art. 4 - Titoli di studio e offerta formativa

Art. 5 - Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale

Art. 6 - Ordinamento dei corsi di studio

Art. 7 - Regolamento dei corsi di studio

Art. 8 - Attivazione, mantenimento e soppressione di corsi

Art. 9 - Tipologia delle forme didattiche

Art. 10 - Propedeuticità e sbarramenti

Art. 11 - Convenzioni con istituti di pari livello

Art. 12 - Rilascio di titoli congiunti

Art. 13 - Didattica multimediale e a distanza

Art. 14 - Lingua d'insegnamento

Art. 15 - Attività di produzione e ricerca

Art. 16 - Attività formative propedeutiche

Art. 17 - Corsi di formazione permanente e ricorrente

Art. 18 - Corsi Propedeutici

Art. 18 bis - Preaccademici in esaurimento

Art. 18 ter - Corsi Giovani Talenti

Art. 19 - Programmazione didattica

Art. 20 - Dottorati di Ricerca

Parte III - Organizzazione della didattica

Sezione I - Docenti

- Art. 21 - Modalità di attribuzione dei compiti didattici
- Art. 22 - Verifica e valutazione delle attività didattiche
- Art. 23 - Commissioni per gli esami di profitto
- Art. 24 - Commissioni per la prova finale

Sezione II - Studenti

- Art. 25 - Ammissione ai corsi di studio
- Art. 26 - Esame di ammissione
- Art. 27 - Debiti e ammissione condizionata
- Art. 28 - Iscrizioni
- Art. 29 - Iscrizione condizionata
- Art. 30 - Fuori corso e ripetenza
- Art. 31 - Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali
- Art. 32 - Crediti formativi accademici
- Art. 33 - Acquisizione e riconoscimento dei crediti
- Art. 34 - Competenze linguistiche
- Art. 35 - Esami e altre forme di verifica del profitto
- Art. 36 - Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti
- Art. 37 - Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero
- Art. 38 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio
- Art. 39 - Passaggi di corso e prosecuzione degli studi
- Art. 40 - Trasferimenti
- Art. 41 - Sospensione e rinuncia agli studi
- Art. 42 - Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero
- Art. 43 - Iscrizione a corsi singoli
- Art. 44 - Diritto allo studio
- Art. 45 - Orientamento e tutorato
- Art. 46 - Pubblicità degli atti
- Art. 47 - Cooperazione internazionale

Parte IV - Regime transitorio

- Art. 48 - Ordinamento previgente
- Art. 49 - Opzione per i nuovi ordinamenti

Parte V - Norme finali

- Art. 50 - Fonti normative pertinenti il Regolamento
- Art. 51 - Entrata in vigore
- Art. 52 - Modifiche al presente regolamento
- Art. 53 - Controversie

PARTE I - GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 - Generalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto del Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano (di seguito denominato Conservatorio), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative e delle correlate attività di ricerca e produzione artistica del Conservatorio.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio sono definiti nella parte II del presente regolamento e sono riportati nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente regolamento.
3. Gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta dei Dipartimenti o delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.

Art. 2 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- a) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dalla normativa in vigore;
- b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- c) campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
- d) consiglio di corso: l'insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma e uno studente designato dalla consultazione degli studenti;
- e) corsi di formazione musicale pre-accademici: le attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'accesso all'alta formazione;
- f) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;
- g) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
- i) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
- j) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad esso afferenti;
- k) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- l) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Conservatorio;
- m) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nel curriculum dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- n) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti il funzionamento dei singoli corsi di studio;
- o) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- p) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- q) statuto: lo statuto del Conservatorio di Milano (approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca);

- r) struttura didattica: la struttura che elabora e programma l'offerta formativa;
- s) titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

Art. 3 - Organismi responsabili delle strutture didattiche

1. Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il loro funzionamento.
2. Il Conservatorio in prima applicazione attiva i Dipartimenti e le Scuole secondo quanto indicato nell'Art. 50, comma 3 del presente Regolamento.
3. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio Accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative e di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti Scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche Scuole.

PARTE II - AUTONOMIA DIDATTICA

Art. 4 - Titoli di studio e offerta formativa

1. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
 - b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
 - c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
 - d) diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;
 - e) diploma accademico di formazione alla ricerca, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca musicale di durata non inferiore a tre anni.
2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, storico-critico-analitico, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico e musicale.
3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale, di educazione permanente.
4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.
5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 5 - Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti.

2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve avere conseguito 120 crediti, per quello di formazione alla ricerca 180 crediti.
3. Negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso: a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi; b) curriculum con durata pari al doppio di quella normale, per studenti che si qualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi".
4. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni e la durata normale dei corsi di accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il diploma di primo livello.
5. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi disciplinano le modalità di passaggio da un curriculum all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto al Direttore, sentita la struttura didattica competente, la quale relazionerà sugli anni di iscrizione e la carriera svolta. Il Consiglio Accademico delibera in merito.

Art. 6 - Ordinamento dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui alla parte II del presente regolamento, elaborati e proposti dalle strutture didattiche competenti, sono approvati dal Consiglio Accademico e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione ministeriale qualora necessaria.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio, determinano:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative Scuole di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curriculum;
 - c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;
 - d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e) la tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. 11. 154 del 12 novembre 2009;
 - f) le ore di lezione frontale;
 - g) le forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre a quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi; per ciascun corso di secondo livello deve trovare integrale riconoscimento dei crediti almeno un corso di primo livello.
4. Ulteriori corsi di studio oltre a quelli previsti nel presente regolamento, definiti con le medesime procedure, costituiscono integrazione al regolamento stesso. Il CdA è tenuto a verificare la congruità finanziaria dei nuovi corsi proposti.

Art. 7 - Regolamento dei corsi di studio

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento didattico e delle normative vigenti, sono proposti dalle strutture didattiche competenti, approvati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore.

Art. 8 - Attivazione, mantenimento e soppressione di corsi

1. Il Consiglio Accademico delibera l'attivazione dei corsi, compatibilmente con le risorse rese disponibili dal Consiglio d'Amministrazione. L'attivazione è subordinata all'autorizzazione ministeriale, ove prevista.
2. Il Consiglio Accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e, anche su iniziativa delle strutture didattiche competenti, delibera il mantenimento o la disattivazione dei medesimi, tenuto conto delle risorse rese disponibili dal Consiglio d'Amministrazione.
3. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio il Conservatorio assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 9 - Tipologia delle forme didattiche

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali prevalentemente individuali, lezioni frontali prevalentemente collettive, a gruppi, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.
2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone gli obblighi di frequenza nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia.
3. Le diverse attività formative, sulla base della normativa vigente, sono raggruppate in:
 - a) Attività formative relative alla formazione di base;
 - b) Attività formative caratterizzanti;
 - c) Attività formative integrative o affini;
 - d) Attività formative ulteriori;
 - e) Attività formative a scelta dello studente;
 - f) Attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e alla;
 - g) verifica della conoscenza della lingua straniera.
4. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio, di ricerca e di produzione artistica.
5. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell'Art. 12 comma 4 del DPR 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi d'istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.
6. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

Art. 10 - Propedeuticità e sbarramenti

1. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o altra attività formativa.
2. Per discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia superato l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Tuttavia l'accesso a ogni esame o verifica di annualità successive alla prima prevede inderogabilmente il superamento di quelli delle annualità precedenti.
3. Di norma non si può ripetere per più di una volta la frequenza della stessa disciplina nell'ambito del medesimo corso di studi.
4. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 11 - Convenzioni con istituti di pari livello

1. Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni con altri istituti di pari livello, nazionali e internazionali, al fine di:
 - a) consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati;
 - b) promuovere iniziative condivise di ricerca e di formazione, anche mediante;
 - c) realizzare percorsi formativi congiunti, con conseguente rilascio del titolo;
 - d) favorire la fruizione di specifici moduli formativi ovvero la possibilità della doppia frequenza, anche mediante;
 - e) adottare strumenti flessibili quali, ad esempio, il part-time opzionale da parte degli studenti;
 - f) favorire il reciproco affidamento di impegni didattici;
 - g) promuovere eventuali accordi di reciproca utilità per studenti e istituzioni.

Art. 12 - Rilascio di titoli congiunti

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.
2. Le convenzioni disciplinano:
 - a) le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
 - b) i criteri e le modalità per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
 - c) per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
 - d) la composizione delle commissioni per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 13 - Didattica multimediale e a distanza

1. Il Conservatorio può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 14 - Lingua d'insegnamento

1. La lingua d'insegnamento normalmente adottata è quella italiana.

Art. 15 - Attività di produzione e ricerca

1. Il Conservatorio promuove e realizza attività di produzione artistica e di ricerca proposte dalle strutture didattiche competenti ma anche da singoli docenti, in base alla programmazione deliberata dal Consiglio Accademico.
2. A tal fine il Conservatorio può accedere anche a specifici finanziamenti nazionali e internazionali, pubblici e privati.
3. L'attività di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme vigenti, può rientrare tra i compiti istituzionali dei docenti.

Art. 16 - Attività formative propedeutiche

1. Il Conservatorio può organizzare corsi di formazione musicale propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio. La struttura di tali attività propedeutiche è stabilita nei regolamenti dei corsi pre-accademici.
2. Al termine dei corsi propedeutici il Conservatorio può rilasciare specifica attestazione.
3. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è attribuita alle strutture didattiche competenti.

Art. 17 - Corsi di formazione permanente e ricorrente

1. Il Conservatorio può promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi, seminari e masterclass per la formazione permanente e ricorrente, al fine di:
 - a) sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;
 - b) favorire la crescita culturale;
 - c) contribuire all'educazione e alla formazione musicale;
 - d) concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.
2. Per le medesime finalità il Conservatorio può inoltre promuovere e realizzare attività formative finalizzate all'educazione degli adulti nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
3. Al termine dei corsi di cui ai commi precedenti il Conservatorio può, a richiesta, rilasciare agli interessati specifica attestazione.
4. L'attivazione dei corsi e delle attività di cui sopra è approvata dal Consiglio Accademico e per quanto di competenza dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 18 - Corsi Propedeutici

1. Il Conservatorio ha facoltà di attivare i corsi Propedeutici, in applicazione del Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, n. 382. L'elenco dei corsi attivati a decorrere dall'a.a. 2019/2020 è indicato nell'allegato n. 3 del presente Regolamento. Le modalità di funzionamento dei corsi Propedeutici sono definite in un apposito regolamento al quale si fa riferimento per ogni norma non ricompresa nel presente articolo.
2. La durata massima dei corsi Propedeutici è fissata in tre anni, articolata, al suo interno, in primo, secondo e terzo anno, con inizio al 1 novembre di ogni anno e termine il 31 ottobre successivo.
3. Le iscrizioni ai corsi Propedeutici prevedono il superamento di un esame di ammissione. I programmi degli esami di ammissione tengono conto dei criteri enunciati nella tabella E del Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, n. 382.

4. Il conseguimento della Certificazione finale di un corso Propedeutico consente l'accesso - senza debiti formativi - ai correlati corsi di Diploma Accademico di primo livello, previo il sostenimento dell'esame di ammissione come precisato nel "Regolamento dei Corsi propedeutici".
5. Fatto salvo l'obbligo di frequenza resta inteso che l'organizzazione delle lezioni dovrà tenere conto anche delle esigenze di frequenza della scuola dell'obbligo. A tal proposito potranno essere attivate convenzioni con le scuole medie secondarie per favorire le frequenze in entrambe le istituzioni.
6. Come previsto dall'art. 4 del D.M. 11 maggio 2018, n. 382, il Conservatorio potrà attivare convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, diverse dai licei musicali, in cui verranno indicate le modalità di riconoscimento dello studente nella frequenza e nello studio individuale, gli obblighi di frequenza ed eventuali iniziative congiunte di produzione artistica.

Art. 18 bis - Preaccademici in esaurimento

1. Gli studenti iscritti ai previgenti corsi Preaccademici hanno la facoltà di completare il corso di studi intrapreso o di transitare nel nuovo percorso (corsi Propedeutici).
2. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi Preaccademici secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti nel periodo antecedente all'a.a. 2019/2020. A tali studenti, che non optino per il passaggio ai corsi Propedeutici, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Art. 18 ter - Corsi Giovani Talenti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, dall'a.a. 2019/2020 il Conservatorio ha facoltà di attivare i Corsi per Giovani Talenti.
2. Detti corsi prevedono percorsi didattici espressamente destinati a giovani talenti che - pur non ancora in possesso dei requisiti di cui all'art 7, comma 1 del DPR 2012/2005, necessari per l'accesso ai corsi accademici - siano dotati di particolari e spiccate attitudini, nonché di capacità artistico-musicali, oltre a una acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di I livello.
3. Le modalità di funzionamento dei Corsi per Giovani Talenti sono definite in un apposito regolamento.

Art. 19 - Programmazione didattica

1. Il calendario accademico va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo ed è emanato dal Direttore, su delibera del Consiglio Accademico, di norma entro il 31 maggio.
2. Il Consiglio Accademico, tenuto conto delle eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche competenti, fissa le linee di indirizzo della programmazione delle attività didattiche.
3. Il personale docente, nel rispetto degli obblighi previsti dalle norme relative allo specifico stato giuridico, è tenuto a svolgere le attività didattiche nell'ambito del contesto programmatico e organizzativo deliberato dai competenti organi accademici.
4. Gli insegnamenti hanno di norma durata annuale o semestrale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.

5. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. In casi particolari ulteriori attività di didattica finalizzata possono essere programmati nei periodi di interruzione delle normali attività didattiche.

6. Le sessioni d'esame, incluse le prove finali, sono di norma tre; per ogni sessione d'esame possono essere indetti più appelli.

7. Il Conservatorio pubblica il calendario degli esami con un anticipo di almeno quindici giorni.

8. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; per gli studenti che, avendo già sostenuto tutti gli esami, dovessero iscriversi all'anno seguente per sostenere le sole prove finali, l'iscrizione per quest'ultimo anno avviene in forma agevolata.

Art. 20 - Modalità di attribuzione dei compiti didattici

(Nota: Articolo introdotto dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 988 del 3 luglio 2024, a seguito della delibera del Consiglio Accademico n. 22 del 15 maggio 2024)

1. Con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 21 febbraio 2024, n. 470, sono state definite le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

2. Al fine di ottenere la proroga del dottorato - ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024 - i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso. Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.

3. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca - previste dall'art. 7, comma 12, del DM 470/2024 - sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

4. Le borse di studio - ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024 - hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato. A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

PARTE III - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

SEZIONE I - DOCENTI

Art. 21 - Modalità di attribuzione dei compiti didattici

5. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, nel rispetto delle titolarità e delle norme vigenti, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio Accademico, su indicazione dei Dipartimenti, prese in esame anche eventuali contestazioni di singoli docenti; sulla base di detta attribuzione il Direttore effettua le nomine.

6. Oltre all'insegnamento spettante, il Consiglio Accademico può attribuire incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.

7. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche competenti per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 22 - Verifica e valutazione delle attività didattiche

1. Il Consiglio Accademico, acquisito il parere della Commissione per la qualità della didattica e della ricerca di cui all'Art. 23 dello Statuto, provvede periodicamente a prendere le iniziative più atte a garantire l'efficacia, la funzionalità e la qualità della didattica.

2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.

3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica.

Art. 23 - Commissioni per gli esami di profitto

1. Gli esami di profitto si svolgono di fronte ad una Commissione che ne assicura la regolarità e, di norma, il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente e della tipologia di prove.

2. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore, su indicazione dei Dipartimenti e, ove necessario, delle strutture didattiche competenti. Ogni Commissione è formata dal docente del corso e da almeno altri due docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di

specifica e comprovata competenza. Le Commissioni sono formate includendovi, di norma e salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato.

3. Il Presidente della Commissione coordina i lavori e assicura il regolare svolgimento dell'esame.

4. Possono far parte della Commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione.

5. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 24 - Commissioni per la prova finale

1. La prova finale si svolge in forma pubblica, di fronte ad una Commissione, costituita da non meno di cinque componenti, che ne assicura la regolarità.

2. Le Commissioni per la prova finale sono nominate dal Direttore, su indicazione dei Dipartimenti, e sono composte dallo stesso o suo delegato, che le presiede, e devono comprendere il/i professori che hanno curato la preparazione della prova finale, da almeno un docente della disciplina d'indirizzo e da uno o più professori del Conservatorio che assicurino trasversalità di rappresentanza delle diverse aree disciplinari.

3. Possono far parte delle Commissioni esperti della materia esterni all'istituzione.

SEZIONE II - STUDENTI

Art. 25 - Ammissione ai corsi di studio

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello è riservata agli studenti che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o, in caso di spiccate capacità e attitudini, che conseguiranno lo stesso entro il completamento del corso di studio. In quest'ultimo caso possono essere previste particolari modalità organizzative che consentano agli studenti la contemporanea frequenza ai corsi della scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di Conservatorio (ordinamento previgente) congiunto a un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere coerenti con il corso prescelto.

3. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio conformemente alle linee guida definite dal CA.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello, di secondo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo o di diploma di Conservatorio (ordinamento previgente) congiunto a un diploma di scuola secondaria superiore.

5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea

magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea o diploma di Conservatorio (ordinamento previgente). Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso il Conservatorio, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.

8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

9. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività.

10. Il candidato che risulti idoneo ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato.

11. Il numero massimo di studenti iscrivibili ai corsi di studio è programmato dal Consiglio Accademico. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sulla base dell'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione.

Art. 26 - Esame di ammissione

1. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con obblighi formativi", non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in centesimi ai fini della graduatoria.

2. La Commissione dell'esame di ammissione, per ogni singolo corso, è nominata dal Direttore, su indicazione dei Dipartimenti, ed è formata da almeno tre docenti. La commissione può essere integrata per la verifica delle conoscenze di base del candidato.

Art. 27 - Debiti e ammissione condizionata

1. Qualora lo studente, durante l'esame di ammissione, evidensi lacune nella preparazione, avrà l'obbligo di colmare i debiti rilevati attraverso la frequenza di apposite attività formative e il superamento delle relative verifiche proposte dai Dipartimenti o dalle strutture didattiche competenti e deliberate dal Consiglio Accademico.

2. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da colmare con forme di didattica integrativa.

3. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono regolamentati sulla base delle proposte dei Dipartimenti o delle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio Accademico.

Art. 28 - Iscrizioni

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.

2. Le domande di immatricolazione ed il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi stabiliti dal calendario accademico.

Art. 29 - Iscrizione condizionata

1. È consentita l'iscrizione con riserva ad altro corso di studi allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la sola prova finale nella sessione invernale. L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata entro tale sessione.
2. Entro il successivo mese di aprile, conseguito il titolo, gli studenti devono perfezionare l'iscrizione e provvedere al versamento del saldo dei contributi; in caso contrario decadono a tutti gli effetti dall'iscrizione condizionata, incluso il diritto alla frequenza, senza rimborso degli importi versati.

Art. 30 - Fuori corso e ripetenza

1. La ripetizione della frequenza di una disciplina nell'ambito del corso può essere concessa di norma non più di una volta. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.
2. Lo studente a tempo pieno che, pur avendo completato gli anni di iscrizione della durata normale del corso, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici (per un totale complessivo pari al doppio della durata normale del corso) per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di studente "fuori corso".
3. Sia lo studente che si iscrive come "fuori corso" che lo studente "non impegnato a tempo pieno negli studi", possono eccezionalmente prorogare, salvo disponibilità, il loro diritto di frequenza alle lezioni per un massimo di un anno.
4. Lo studente che, anche dopo aver usufruito eventualmente della proroga di cui al precedente comma, non concluda il corso di studi o che non attivi sei mesi prima della scadenza dei termini indicati le procedure di sospensione o rinuncia prevista dall'Art. 40 del presente regolamento, è dichiarato decaduto.

Art. 31 - Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curriculum di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Il piano degli studi è approvato dal Dipartimento o dalla struttura didattica competente, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.
4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.

5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.
6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all'inizio di ciascun anno accademico.
7. Dette modifiche saranno approvate dal Dipartimento o dalla struttura didattica competente, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 32 - Crediti formativi accademici

1. Il Conservatorio aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d'insieme o di gruppo; collettive teoriche o pratiche; laboratori.
4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

Art. 33 - Acquisizione e riconoscimento dei crediti

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente e giudicate congrue dal Dipartimento o dalla struttura didattica competente;
 - d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione. Il riconoscimento dei crediti per queste attività spetta ai Dipartimenti o alle strutture didattiche competenti, i quali debbono espletare questo compito entro metà ottobre, previa richiesta da parte dello studente con apposito modulo. In tal modo lo studente potrà compilare il proprio piano degli studi in modo adeguato. Per i nuovi iscritti il riconoscimento di questi crediti formativi verrà effettuato entro il mese di novembre: in tal modo lo studente iscritto al primo anno dei corsi dell'Alta Formazione potrà presentare il proprio piano degli studi in modo adeguato.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, i Dipartimenti o le strutture didattiche pertinenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:

- a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
 - c) il Conservatorio può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.
5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata all'autonomia del Conservatorio la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.

Art. 34 - Competenze linguistiche

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua comunitaria, oltre all'italiano, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
2. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Conservatorio.
3. L'ammissione degli studenti stranieri è sottoposta alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso di esito parzialmente negativo della verifica viene loro attribuito un debito formativo da assolvere con l'obbligo di frequenza del corso di Lingua italiana per stranieri, ove attivato, ed il superamento dei relativi esami.

Art. 35 - Esami e altre forme di verifica del profitto

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione della frequenza delle discipline dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti.
2. E' consentito lo svolgimento dell'esame, se previsto, al termine del corso, anche fuori dalla sessione d'esami più vicina temporalmente, purché si programmi la data di svolgimento dell'esame prima dell'inizio del corso stesso e ne sia data ampia pubblicità nei tempi e nei modi più adeguati. Dalla sessione d'esami successiva, l'esame di questa disciplina dovrà essere svolto come da prassi (all'interno del periodo della sessione d'esami).
3. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
4. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
5. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche competenti potranno prevedere un'unica

verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuno dei moduli.

6. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici (dal piano dell'offerta formativa della singola Scuola), le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.

7. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi e se la votazione viene accettata dallo studente. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.

8. Lo studente ha facoltà di rifiutare il voto proposto dalla commissione; in tal caso l'esame si potrà ripetere; in tal caso la votazione dell'esame viene riportata soltanto sul verbale come "non accettata" dallo studente, ma non viene riportata sul libretto.

9. Lo studente ha facoltà di ritirarsi durante lo svolgimento dell'esame.

10. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento dell'identità, quale attestazione di presenza alla prova.

11. Il regolamento didattico può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.

12. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica.

13. La votazione, se accettata dallo studente, è riportata a cura del presidente della commissione esaminatrice sul libretto dello studente.

14. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

Art. 36 - Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio, può contribuire alla maturazione dei crediti.

2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stage e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curriculum dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

3. La partecipazione degli studenti ad attività di formazione didattica, artistica e di produzione esterna al Conservatorio deve essere autorizzata dal Direttore, sentito il Dipartimento o la struttura didattica competente e non deve comunque confliggere con le attività didattiche, di produzione e ricerca del Conservatorio medesimo.

Art. 37 - Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.

2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).

3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono di norma riconosciuti allo studente in base a:

- a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) tirocinio e altre attività formative.
4. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, viene effettuato il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
5. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle modalità di trasformazione previste dal sistema ECTS.

Art. 38 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi, meno quelli previsti per la prova finale.
2. L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere interpretativo-esecutivo, compositivo o analitico-critico-musicologico, inerente l'indirizzo caratterizzante del corso di studi.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti delle singole Scuole; di norma la prova finale non può essere ripetuta.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative; il voto finale non può essere rifiutato.
5. La media ponderata è calcolata nel seguente modo:
 - a) per ogni esame superato si moltiplica il voto ottenuto per il numero di crediti complessivi attribuiti alla disciplina;
 - b) la somma dei punteggi così ottenuti fornisce la sommatoria VC =Voto Crediti;
 - c) le valutazioni di idoneità, l'assolvimento di eventuali debiti formativi e la verifica della conoscenza della lingua straniera non influiscono sul calcolo della media;
 - d) la somma del numero di crediti degli esami sostenuti fornisce la sommatoria dei crediti SC ;
 - e) la divisione di VC per SC fornisce la media ponderata.
6. Eventuali lodi verranno conteggiate, ciascuna, come singoli punti aggiuntivi da moltiplicarsi per il numero di CF complessivi attribuiti alla disciplina.
7. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 7/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.
8. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.
9. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.

10. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 39 - Passaggi di corso e prosecuzione degli studi

1. Lo studente di un corso accademico di primo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.

2. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.

3. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio Accademico, sentiti i Dipartimenti o le strutture didattiche competenti.

4. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici.

Art. 40 - Trasferimenti

1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro istituto con domanda indirizzata al Direttore, di norma entro il 31 luglio.

2. Lo studente può chiedere il trasferimento da altro istituto con domanda indirizzata al Direttore, di norma entro il 31 luglio. L'accoglimento è subordinato al nulla osta dell'Istituzione di provenienza.

3. I trasferimenti si effettuano nel numero di posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dal Consiglio Accademico; si prevede comunque un esame di idoneità.

4. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, viene determinato l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.

5. Possono essere previste eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento e ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.

6. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di selezione ai fini dell'ammissione.

Art. 41 - Sospensione e rinuncia agli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri, o per altri documentati motivi. La sospensione è concessa dal Direttore. La riammissione è concessa fatta salva l'effettiva disponibilità del posto.

2. Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.

3. Qualora sia accordata la sospensione degli studi, il mantenimento del posto, valutate la domanda di sospensione e la situazione delle iscrizioni, può essere concesso dal Direttore sentito il Consiglio Accademico. In tal caso lo studente è tenuto a versare l'importo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.
4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio, con regolare esame di ammissione.
5. Conseguentemente alla rinuncia esplicita dello studente, il Conservatorio rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.
6. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.
7. Lo studente che non rinnova l'iscrizione entro sei mesi dalla scadenza dei termini è considerato rinunciatario.

Art. 42 - Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
2. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio Accademico, sentito il Dipartimento o la struttura didattica competente.

Art. 43 - Iscrizione a corsi singoli

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singole discipline attivate nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità nei termini stabiliti dal Consiglio Accademico, deliberano i Dipartimenti o le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell'organizzazione didattica.
2. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea non in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a eventuali corsi liberi attivati nel Conservatorio nell'ambito dei corsi pre-accademici o finalizzati alla successiva iscrizione al Biennio o finalizzati ad altre forme di educazione musicale, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti.
3. Le tasse d'iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio Accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 44 - Diritto allo studio

1. Agli studenti iscritti ai corsi superiori di primo e secondo livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.
2. Il Conservatorio assicura la migliore integrazione agli studenti diversamente abili.

Art. 45 - Orientamento e tutorato

1. Il Conservatorio promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo e di test di autovalutazione; a tal fine il Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche competenti, predisponde un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore ai sensi del DPR 212/2005.
2. Anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, il Conservatorio fornisce adeguata informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde il manifesto annuale degli studi.
3. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
4. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti.
5. Il Conservatorio si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili anche attraverso l'attivazione di progetti speciali.

Art. 46 - Pubblicità degli atti

1. Il Conservatorio promuove tempestivamente forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente il Conservatorio pubblica il Manifesto degli studi. Esso indica:
 - a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
 - d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
 - e) le norme relative alle frequenze;
 - f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
 - g) il calendario accademico;
 - h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
 - i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Entro l'apertura delle iscrizioni ai Diplomi Accademici di I livello il Conservatorio predisponde la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il Manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività programmate nonché scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.
4. Il Conservatorio è tenuto a rendere noti entro l'inizio dell'anno accademico i programmi delle discipline, ed eventuali ulteriori informazioni.
5. Il Conservatorio individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

Art. 47 - Cooperazione internazionale

1. Il Conservatorio partecipa alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dal Life Long Learning Programme dell'Unione Europea.
2. Gli studenti, i docenti ed il personale amministrativo e gli studenti hanno diritto di partecipare alle iniziative secondo le modalità indicate nei singoli bandi pubblicati dal Conservatorio.

PARTE IV - REGIME TRANSITORIO

Art. 48 - Ordinamento previgente

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore. Tali studenti hanno diritto, nel caso intendano iscriversi al diploma accademico di Secondo Livello, all'iscrizione condizionata nei termini previsti dal presente regolamento per gli studenti dei Corsi Accademici di Primo Livello.

Art. 49 - Opzione per i nuovi ordinamenti

1. E' garantita la facoltà per gli studenti iscritti al previgente ordinamento di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di I livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici.

2. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio Accademico. I Dipartimenti o le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Accademico, nel rispetto del Decreto ministeriale in materia, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.

PARTE V - NORME FINALI

Art. 50 - Fonti normative pertinenti il Regolamento

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei decreti in vigore e dello Statuto.

Art. 51 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'Istituto.

2. I Dipartimenti sono attivati nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 8 luglio 2005, n° 212 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508", art. 5, tabella A.

3. Specifiche modalità organizzative e di funzionamento relative a particolari aspetti della didattica, della produzione artistica e della ricerca

possono essere disciplinate con appositi regolamenti interni, deliberati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 52 - Modifiche al presente regolamento

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio Accademico nel rispetto delle norme statutarie, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.
2. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Accademico, dal Collegio dei Professori, dai Dipartimenti, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli Studenti.
3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
4. L'istituzione di nuovi corsi di studio, deliberata dal Consiglio Accademico nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del Regolamento e con delibera del Consiglio d'Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

Art. 53 - Controversie

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.

Milano, 20 settembre 2024



Il Direttore
Massimiliano Baggio

